



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 501 del Registro del 18 Settembre 2025

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione alla “A.S.D. ORAZIO LORUSSO” per lo svolgimento della competizione sportiva ciclistica su strada denominata “65^a COPPA MESSAPICA”, che si svolgerà in data 27 Settembre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e, in particolare l’articolo 9, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall’art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell’11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell’8/03/2024);

VISTA l’istanza acquisita agli atti con protocollo n. 0423313/2025 del 25/07/2025 con la quale il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica “A.S.D. ORAZIO LORUSSO”, con sede legale a Ceglie Messapica (TA) in Via Ospedale Vecchio n. 7, ha richiesto l’autorizzazione per lo svolgimento di una gara ciclistica su strada, iscritta nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana- F.C.I.- Cl. 1.12, riservata alle categorie Under 23 ed ELITE(semiprofessionisti uomini), denominata “65^a COPPA MESSAPICA” che si svolgerà in data 27 Settembre 2025, con un numero massimo di 200 partecipanti;

PRESO ATTO che la suddetta gara, per quanto anche precisato con PEC acquisita agli atti con nota protocollo n. 0456778/2025 del 19/08/2025, interesserà il territorio del Comune di Ceglie Messapica, per tutta la gara e del Comune di Ostuni, per i primi 5 giri, nonché le strade provinciali SP 16, SP 14, di pertinenza della Provincia di Brindisi;



REGIONE PUGLIA

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della gara, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, rilasciato dalla Provincia di Brindisi- Direzione area 3 -Viabilità, Mobilità, Trasporti, Regolazione Circolazione Stradale, per l'attraversamento e il transito lungo i tratti delle strade provinciali n. 16 e n. 14, interessati dal percorso di gara, acquisito con nota prot. n. 0462207/2025 del 27/08/2025;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, con la quale si attesta che la competizione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con la polizza assicurativa n. 90324 – Poste Assicura S.p.A. stipulata dalla FCI;

VISTE le comunicazioni della Federazione ciclistica italiana relative alla stipulazione delle polizze n. 90324 (convenzione assicurativa infortuni) e n. 90325 (convenzione assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro), da parte della FCI- Federazione Ciclistica Italiana, per conto proprio e delle società affiliate, con "Poste Assicura S.p.A.", entrambe con validità per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, entrambe pubblicate sul sito federale;

VISTO il certificato di affiliazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "ORAZIO LORUSSO" alla Federazione Ciclistica Italiana, con codice di affiliazione 14E1271;

VISTO il Regolamento particolare di corsa su strada firmato dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, acquisito al protocollo n.0488225 dell'11/09/2025 ;

VISTO il piano di emergenza redatto dal responsabile dell'organizzazione dell'evento, acquisito al protocollo n.0488225 dell'11/09/2025;

VISTO l'elenco analitico del percorso, completo di tabella oraria/chilometrica di marcia, planimetria e altimetria;

VISTO il Piano della sicurezza sanitario, con la tabella di calcolo del livello di rischio;

VISTO il Programma e percorso di gara approvato dalla Federazione Ciclistica Italiana;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l' Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. ORAZIO LORUSSO", con sede legale a Ceglie Messapica (TA) in Via Ospedale Vecchio n. 7, allo svolgimento della competizione ciclistica su strada denominata "65° COPPA MESSAPICA" programmata per il giorno 27 Settembre 2025, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dalla Provincia di Brindisi con il parere citato in premessa, che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni :



REGIONE PUGLIA

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia;
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto degli infortunati, di cui almeno una attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento, in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste nel regolamento di corsa, sottoscritto dal presidente dell'associazione organizzatrice della gara, nonché a tutte le prescrizioni indicate nel parere espresso dalla Provincia di Brindisi, quale ente competente interessato dalla manifestazione.

E' fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso, assicurandosi che non



REGIONE PUGLIA

siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente all'espletamento della gara.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Brindisi, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni interessati indicati nella premessa e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della competizione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e negli atti richiamati. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente

Il Vicepresidente

avv. Raffaele Piemontese